

NORME
PER L'UTILIZZO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA
DI PROPRIETÀ DI FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI

Approvate con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 12/10/2017

Articolo 1

Destinazione di utilizzo degli impianti

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo della pista di atletica leggera posta nel Centro sportivo C. Menotti di Spezzano durante gli orari di apertura al pubblico.
2. L'utilizzo della pista d'atletica è consentito per la pratica dell'atletica leggera e delle attività ad essa correlate e in subordine, per la preparazione fisico atletica di altre discipline compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e comunque tali da non arrecare nocimento all'integrità del patrimonio, alla funzionalità degli impianti e al regolare svolgimento delle attività sportive promosse dall'Amministrazione Comunale.
3. La decisione di compatibilità spetta esclusivamente a Fiorano Gestioni Patrimoniali.

Articolo 2

Accesso agli impianti

1. L'accesso all'impianto e l'utilizzo del medesimo è consentito ai tecnici accreditati presso la Fidal ed Enti di promozione sportiva, agli atleti appartenenti a gruppi, società ed enti sportivi ed extra sportivi, alle scuole o singole persone a cui sia stato concesso l'uso temporaneo dell'impianto stesso e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle norme di accesso al campo in esso contenute.
2. I minori sono ammessi solo in presenza del proprio tecnico o istruttore responsabile o genitore.
3. Gli studenti avranno libero accesso negli orari di lezione sotto il controllo del proprio insegnante.

Articolo 3

Necessità del titolo d'accesso

1. L'ingresso all'impianto è in ogni caso subordinato al possesso di un titolo di accesso rilasciato in conformità alle condizioni e disposizioni del presente Regolamento d'uso.
2. Tutti gli utenti devono essere muniti di regolare tesserino nominativo valido per l'accesso all'impianto rilasciato dal gestore sulla base dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento semestrale o annuale applicando le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.
3. I tesserini dovranno essere richiesti al gestore dell'impianto allegando fotocopia di un documento di riconoscimento e certificazione medica.

Articolo 4

Orari di utilizzo

L'accesso e la fruizione dell'impianto sportivo sono garantiti nei seguenti periodi e orari:

SCUOLE

MATTINO: dalle ore 8 alle ore 13

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CITTADINI

MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO

Dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 alle ore 20.30

MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE

Dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 alle ore 21.00

Nelle giornate di sabato e domenica e festivi, l'apertura è garantita solo in caso di manifestazioni di atletica in calendario.

Nel corso di manifestazioni sportive ufficiali o allenamenti preparatori l'impianto e le rispettive strutture non potranno essere utilizzati dai singoli atleti e utenti.

L'impianto è chiuso nel mese di agosto.

Tutti gli utenti devono essere muniti di regolare tesserino nominativo valido per l'accesso all'impianto rilasciato dal gestore sulla base dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento semestrale o annuale sulla base delle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Tariffe d'uso

Ad eccezione dell'attività delle scuole di ogni ordine e grado e delle manifestazioni patrocinate dal Ministero della Pubblica Istruzione o dai suoi organi periferici, da Comune di Fiorano e/o da Fiorano gestioni Patrimoniali srl, tutti gli utenti dell'impianto sono tenuti a pagare, in via anticipata, una tariffa di utilizzo dell'impianto. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 6

Aree di sosta per accompagnatori

1. Per motivi di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti è consentito ai genitori e agli accompagnatori degli atleti di poter sostare nelle aree di accoglienza predisposte all'esterno della recinzione e sulle tribune solo in occasione di svolgimento di manifestazioni ed iniziative specifiche.

Articolo 7

Regole di utilizzo delle corsie della pista

1. La prima e seconda corsia sono riservate ad allenamenti specifici di resistenza; la terza e quarta corsia sono destinate alla velocità; la quinta corsia è riservata agli ostacoli e la sesta corsia è ad utilizzo libero (sono escluse le camminate).
2. Il riscaldamento e la corsa lenta sono da praticarsi sul giro esterno in erba della pista.
3. Le pedane e le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva e sotto il controllo di un allenatore responsabile in caso di minori e atleti principianti; è vietato l'utilizzo ai singoli utenti o atleti.
4. Al termine dell'allenamento le attrezzature vanno ricollocate al proprio posto.
5. Qualsiasi danno al materiale utilizzato negli allenamenti dovrà essere segnalato al gestore dell'impianto e ove causato da un uso negligente da parte del fruitore, il diretto responsabile sarà tenuto al risarcimento dello stesso congiuntamente alla società sportiva o ente di appartenenza.

Articolo 8

Uso delle scarpe

1. Sulla pista di atletica la lunghezza massima dei chiodi delle scarpe tecniche è di 6 mm.
2. È consentito l'uso dell'impianto solo con calzature sportive idonee prive di tacchetti o di altre asperità che possano arrecare danno alla pista e pedane, visto il materiale sintetico col quale sono costruite. Le scarpe devono essere pulite e prive di fango.

Articolo 9

Divieti - Obblighi

1. È vietato ai calciatori che utilizzano il campo di calcio durante allenamenti o partite ufficiali di attraversare la pista con scarpe munite di tacchetti in alluminio.
2. Si fa obbligo alla società gestore degli impianti calcistici e degli spogliatoi attigui di posizionare con idonee calzature persone che provvedano al recupero dei palloni che escano dal terreno di gioco principale durante le partite.
3. L'utilizzo della pista è vietato in occasione di partite ufficiali di calcio.

Articolo 10

Deposito dei beni personali e delle attrezzature sportive (indumenti ed altri oggetti)

1. FGP ovvero il gestore dell'impianto, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi né è responsabile delle attrezzature e beni temporaneamente depositati nei locali adibiti a spogliatoi o all'interno dell'area della pista d'atletica, dai fruitori stessi siano essi persone fisiche o società sportive.
2. Né FGP, né il gestore dell'impianto potranno essere chiamati a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti verificatisi in conseguenza dell'inottemperanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 11

Divieto di circolazione di veicoli nel campo di atletica

1. Nella pista di atletica è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse biciclette e l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura (pattini a rotelle, roller, ski roller, traino con pesi...) per la preparazione atletica.
Fanno eccezione le motocarrozze usate per il trasporto dei disabili ed i veicoli di servizio dell'Amministrazione Comunale, necessari alla manutenzione della pista e del campo di calcio previa copertura di un tratto della pista con materiale idoneo a far transitare i suddetti mezzi. I mezzi di soccorso (ambulanze) devono sostare esclusivamente nella zona adiacente alla tribuna nei pressi della cabina elettrica; potranno accedere all'interno dell'impianto solo in caso di emergenza sanitaria.
2. La società che gestisce il campo di calcio potrà accedere al campo stesso con i mezzi per il taglio dell'erba e manutenzione del terreno di gioco previa copertura di un tratto della pista con materiale idoneo a far transitare i su citati mezzi senza recare danno all'impianto.

Articolo 12

Divieti

1. I fruitori dell'impianto di atletica sono tenuti ad osservare tutti i divieti previsti dal presente regolamento agli artt. 9 e 11.

Articolo 13

Uso diligente dell'impianto e responsabilità per danni

1. I fruitori della pista di atletica sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso di spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente nell'impianto, in modo che venga mantenuta l'ottimale fruibilità degli stessi.
2. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
3. Gli utenti ammessi all'impianto svolgeranno l'attività sotto la propria responsabilità o dei rispettivi allenatori, istruttori, insegnanti e altri incaricati formalmente individuati dal gestore limitatamente agli orari, alle attività ed alle strutture d'uso concordate.
4. Del danno rispondono in solido i singoli atleti e fruitori dell'impianto e le società, associazioni ed enti cui gli stessi appartengono.
5. FGP e il gestore dell'impianto Sportivo non si ritengono responsabili di eventuali disagi dovuti a improvvise rotture della rete idrica (mancanza di acqua negli spogliatoi), mancanza di corrente elettrica, e riscaldamento negli spogliatoi e nelle aree di competenza dell'impianto Sportivo. Nessun rimborso o indennizzo potrà essere preteso da ciascun utente.

Articolo 14

Obbligo di sorveglianza sul corretto uso degli impianti posto a carico istruttori e responsabili di gruppi

1. Sugli allenatori istruttori e responsabili di gruppi inclusi quelli scolastici incombe l'obbligo di

sorvegliare sull'osservanza dei divieti e delle altre disposizioni vigenti in materia d'uso dell'impianto di atletica, delle norme di sicurezza e delle regole di comportamento proprie dello sport e dell'etica sportiva.

2. A richiesta del personale del gestore e/o del personale Comunale/FGP, i singoli atleti e cittadini dovranno esibire il tesserino.
3. Il personale del Comune/FGP e del gestore ha facoltà di controllare, in ogni momento, il rispetto delle presenti norme da parte delle Società Sportive e dei singoli atleti e utenti. In presenza di manifesta trasgressione delle norme da parte di uno o più persone che utilizzano il campo, il personale del Comune/FGP e del gestore dell'impianto, ha facoltà di ritiro immediato del tesserino per un periodo che va da un minimo di 30 gg. ad un massimo di 1 anno.

Articolo 15

Utilizzazione pubblicitaria dell' impianto.

1. L'impianto può essere utilizzato per attività pubblicitarie, negli spazi e con i mezzi predisposti a tale scopo, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita richiesta al comune e del rilascio da parte di quest'ultimo di idonea autorizzazione nella quale saranno altresì indicate tutte le condizioni e le modalità d' uso dell'impianto per le attività pubblicitarie.

Articolo 16

Sospensione dell' attività per manifestazioni e chiusura impianto

1. In caso di manifestazioni ed eventi all' interno degli impianti il gestore provvederà a darne comunicazione preventiva mediante esposizione al pubblico di apposito avviso.
2. In tali occasioni gli allenamenti saranno sospesi.
3. L'agibilità del campo viene valutata dal gestore e stabilita da Fiorano Gestioni Patrimoniali che ha la facoltà di chiudere l'impianto in caso di maltempo (forte pioggia, nebbia, nevicate, presenza di ghiaccio), lavori e manutenzioni, per cause di forza maggiore, per disposizioni dell'Autorità di P.S.

Articolo 17

Soggetti incaricati di esercitare le funzioni di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul corretto uso dell'impianto sono svolte dal personale preposto dall'Amministrazione Comunale e FGP, dagli agenti della Polizia Locale e dal personale del gestore dell'impianto.

Articolo 18

Contatti

Per informazioni e richieste rivolgersi a..... tel. Mail..... fax.....

.....